



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL PRESIDENTE

Prot.24/VSG/SD/AB/ag-17

Roma, 6 marzo 2017

Oggetto: incarichi dirigenziali nelle avvocature civiche

Caro Ministro,

tra le misure in materia di dirigenza pubblica introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, assume particolare rilievo per i Comuni quella che ha consentito, a fronte di un sostanziale blocco delle dotazioni organiche dirigenziali, di conferire incarichi dirigenziali ai dirigenti dell'avvocatura civica senza alcun vincolo di esaustività. L'innovazione legislativa è esplicitamente finalizzata a "garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici".

Ci riferiamo in particolare al comma 221 della legge di stabilità 2016 e all'interpretazione che l'ANCI e i Comuni ne hanno dato anche per sopperire alle carenze di organico e di risorse, attribuendo, come previsto dalla norma, ulteriori funzioni ai dirigenti delle avvocature civiche.

Le argomentazioni giuridiche di tale interpretazione risiedono - a nostro avviso - nella *ratio legis* che vuole individuare un regime specifico per gli avvocati degli Enti locali - la norma si riferisce infatti esclusivamente alle avvocature civiche - e in considerazione di ciò si pone in un rapporto di specialità rispetto alle previsioni dell'Ordinamento forense. Di conseguenza il conferimento anche non in via esclusiva dell'incarico di dirigente avvocato dell'avvocatura civica è compatibile a nostro avviso con l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo e con il mantenimento dello *ius postulandi* nell'interesse dell'Ente.

Diversi Comuni però hanno segnalato all'ANCI casi in cui gli Ordini professionali territoriali hanno cancellato dall'elenco speciale gli avvocati civici ai quali, in applicazione del citato comma 221, le rispettive amministrazioni hanno attribuito ulteriori incarichi dirigenziali.

Per questa ragione l'ANCI ha chiesto al Consiglio nazionale forense di fornire ai Consigli degli Ordini indicazioni univoche e in linea con la nuova disciplina normativa. La risposta del Consiglio nazionale forense è stata però di segno opposto, nel senso cioè di affermare che il venir meno dell'esclusività continua a determinare la cancellazione dall'elenco speciale e la conseguente impossibilità di svolgere le mansioni di avvocato.



La conseguenza di tale tesi interpretativa è la sostanziale disapplicazione del predetto comma 221.

E' bene evidenziare che, a fronte della riduzione degli organici e del contenimento delle spese di personale, per molti Comuni l'unica possibilità per mantenere in essere l'avvocatura ed evitare la completa esternalizzazione dei servizi legali, è data proprio dalla possibilità di attribuire al dirigente avvocato anche compiti ulteriori, pur nella piena garanzia dell'autonomia dell'ufficio legale.

Per tali ragioni appare indispensabile chiarire urgentemente la questione, attraverso una circolare interpretativa del Tuo Ministero, o attraverso una norma (di cui in allegato si propone una formulazione) utile a definire in modo incontrovertibile la portata applicativa della disciplina introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016.

Contando su un Tuo riscontro positivo, colgo l'occasione per porgerTi i miei più cari saluti.

Antonio Di Caro

On. Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione e la PA